



DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 45 DEL 04/06/2018

OGGETTO: RINNOVO DEL CONSIGLIO CAMERALE QUINQUENNIO 2018 - 2023: LINEE DI INDIRIZZO PER LA PROCEDURA, PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI E PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

Sono presenti:

num	Componente	settori e ambiti di rappresentanza	presente	assente
1	PORRECA Fabio – Presidente	settore Servizi alle Imprese	X	
2	DE FILIPPO Giuseppe – Vice Presidente	settore Agricoltura	X	
3	ANGELILLIS Luigi	settore Industria	X	
4	CARRABBA Raffaele	settore Agricoltura		X
5	LA TORRE Lucia Rosa	settore Commercio	X	
6	MERCURI Giorgio	settore Cooperazione	X	
7	ROSIELLO Paolo	settore Turismo		X
8	SCHIAVONE Filippo	settore Agricoltura	X	
9	TROMBETTA Salvatore Antonio	settore Artigianato	X	

E' altresì presente il Collegio dei Revisori dei Conti come segue:

Componenti		presente	assente
Dr.ssa LEONE Raffaella	Presidente del Collegio dei Revisori	X	
Dr. LAPALORCIA Antonello	Revisore		X
Dr. RUSSO Massimo	Revisore	X	

Funge da Segretario il Dott. Giuseppe SANTORO, Segretario Generale f.f. dell'Ente, assistito per la verbalizzazione dalla dott.ssa Ivana Valerio, individuata ai sensi della deliberazione di Giunta n. 32 del 10/04/2018.

Riferisce il Presidente.

Con il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, entrato in vigore il 10 dicembre 2016, è stata data attuazione alla delega contenuta nell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per la riforma della disciplina delle Camere di commercio (legge 580/1993).

Per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni introdotte dal decreto, attualmente sono stati emanati:

- in data 25 maggio 2017 la circolare del Ministero dello sviluppo economico prot. 195797 recante prime indicazioni interpretative ed attuative;



- in data 8 agosto 2017 e in data 16 febbraio 2018 i Decreti del Ministro dello sviluppo economico concernenti *“Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”*.

La predetta circolare 25 maggio 2017 precisa, tra le altre indicazioni, che la riduzione del numero dei componenti del Consiglio e della Giunta, prevista dal d. lgs. 219/2016, risulta immediatamente applicabile a partire dalle procedure di ricostituzione dei Consigli avviate dopo il 10 dicembre 2016. La medesima circolare fornisce ulteriori precisazioni in merito alla decorrenza di applicazione delle singole disposizioni introdotte dal decreto legislativo 219/2016, alla luce del disposto del comma 3 dell'art. 4 del decreto medesimo.

I nuovi regolamenti ministeriali non sono ancora stati emanati e quindi si dovrà fare riferimento ai regolamenti in vigore, per quanto compatibili, emanati con riferimento al decreto legislativo 23/2010 e quindi:

- il D.M. 4 agosto 2011, n. 155 Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 10, comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;
- il DM 4 agosto 2011, n. 156 Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n.580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.

Si riportano le nuove norme introdotte dal D. Lgs.219/2016, quali criteri a cui rifarsi nelle operazioni di rinnovo:

- per quanto riguarda le procedure, ***l'art. 12, comma 2, della legge 580/1993 come modificata dal d. lgs. 219/2016 dispone: “..(omissis).. Gli elenchi degli associati delle organizzazioni di cui al comma 1 sono depositati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai fini dello svolgimento delle opportune verifiche relative a tutti i dati i quali, a tal fine, sono trasmessi, secondo modalità telematiche e digitali, ad una piattaforma appositamente predisposta dal sistema informativo delle camere di commercio a cui possono accedere, oltre la Regione competente e il Ministero dello sviluppo economico, i soggetti legittimamente interessati, mediante procedure che ne garantiscano l'identificazione. Ai fini del calcolo degli indicatori di rappresentatività sono presi in considerazione i soli associati che nell'ultimo biennio abbiano versato almeno una quota associativa di importo non meramente simbolico come definita in base al comma 4”***;

- il comma 4 così prevede **“Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonché al comma 1 dell'articolo 14, con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio, nonché all'elezione dei membri della giunta. Con le stesse modalità sono apportate le successive modifiche. Con il medesimo decreto sono individuati i criteri con cui determinare per ciascun settore le soglie al di sotto delle quali le quote associative sono ritenute meramente simboliche ai fini del calcolo della rappresentatività e, per le camere di commercio accorpate, i criteri con cui garantire la rappresentanza equilibrata nel Consiglio delle rispettive basi associative, almeno per i settori che hanno in tale organo più di un rappresentante.**

Il Regolamento attuativo delle disposizioni contenute nel precitato art. 12, commi 2 e 4, della legge 580/1993 e smi non è ancora stato emanato.

Si rende pertanto necessario continuare a fare riferimento al D.M. 156/2011, tenendo conto comunque dei nuovi criteri evidenziati dal legislatore con il D. Lgs. 219/2016 sia quanto alla materia dei controlli



degli elenchi degli associati, che per le quote associative, quale criterio ai fini del calcolo della rappresentatività.

Tenuto conto che, come disposto dall'art. 10, comma 7, della legge 580/1993, il Consiglio camerale dura in carica cinque anni che decorrono dalla data dell'insediamento, l'attuale Consiglio della Camera di Commercio di Foggia, che si è insediato in data 9 dicembre 2013, **scadrà l'8 dicembre 2018**.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 4 agosto 2011, n. 156 il Presidente della Camera, centottantagioni prima della scadenza, e quindi in data 11 giugno 2018, darà avvio alle procedure per il rinnovo.

Il Consiglio camerale in data 26 aprile 2018 ha effettuato i primi adempimenti relativi al rinnovo, approvando la futura ripartizione dei consiglieri con deliberazione n. 6/2018 e adeguando lo Statuto camerale con deliberazione n. 8/2018.

E' ora necessario dare corso alle ulteriori fasi del procedimento.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera n) del citato DM n. 156/2011, il Segretario generale svolge le funzioni di responsabile del procedimento per le fasi procedurali attribuite alla competenza della Camera, adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria con i poteri di cui alla legge n. 241/1990.

A tal fine, la Giunta è chiamata a **fornire le linee di indirizzo** sulla base delle quali il Segretario Generale, in qualità di responsabile del procedimento, dovrà adottare - sul piano operativo - il disciplinare per lo svolgimento della procedura, per l'esecuzione dei controlli e per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Controlli elenchi degli associati

Come disposto dall'art. 2, comma 3, e dall'art. 3, comma 2, del DM 156/2011, le organizzazioni presentano l'elenco delle imprese associate ovvero degli associati, secondo lo schema di cui agli allegati B e D al decreto medesimo.

La Camera, con il supporto di Infocamere, è a disposizione per fornire alle associazioni un servizio "informale" di arricchimento degli elenchi degli iscritti alle organizzazioni imprenditoriali con le informazioni estratte direttamente dal registro imprese, affinché le associazioni possano verificare la correttezza dei dati contenuti nel registro relativamente ai loro associati. La Camera si atterrà a quanto previsto dall'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000 che così dispone "*Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47*". Nel caso di specie i controlli riguarderanno:

- per le associazioni imprenditoriali, l'effettiva iscrizione - al 31 dicembre 2017 - delle imprese alle singole associazioni e il versamento **in misura non meramente simbolica** delle quote associative ai sensi della normativa vigente per le annualità 2016 e 2017, secondo le corrispondenti indicazioni previste nel modello allegato B al DM 156/2011, nonché la consistenza degli addetti alle imprese;
- per le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori l'elenco degli associati al 31 dicembre 2017 come indicato nel modello allegato D al DM 156/2011.

Alla Giunta camerale è proposto:

1. di approvare il documento allegato n. 1 "Linee di indirizzo per la procedura, per l'esecuzione dei controlli e per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari";
2. di prendere atto che il Segretario generale, in qualità di Responsabile del Procedimento per le fasi procedurali attribuite alla competenza della Camera di Commercio, adotterà con propria determinazione il disciplinare per la definizione dei controlli sul piano operativo;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile;

LA GIUNTA



UDITA la relazione del Presidente;

VISTA la Legge 580/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO il decreto legislativo n. 219/2016 recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio, Industria, artigianato e Agricoltura";

CONSIDERATO che ad oggi non risulta essere stata predisposta la nuova piattaforma introdotta con il D.Lgs. n. 219/2016 "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della L. n. 124/2015, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e prevista dal riformato art. 12, comma 2, della L. n. 580/1993, pertanto le modalità da seguire per il Rinnovo del Consiglio sono quelle previste dal D.M. n. 156/2011 del Ministero dello Sviluppo Economico.

VISTA la circolare del Ministero dello sviluppo economico prot. 195797 del 25 maggio 2017 recante prime indicazioni interpretative ed attuative del testo di riforma;

PRESO ATTO dell'istruttoria espletata dal dott. Giuseppe Santoro, responsabile del procedimento di Rinnovo del Consiglio;

VISTO lo Statuto da ultimo modificato con deliberazione n. 8 del 26/04/2018;

a voti unanimi espressi per appello nominale

DELIBERA

1. di approvare il documento allegato n. 1 "Linee di indirizzo per la procedura, per l'esecuzione dei controlli e per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari";
2. di prendere atto che il Segretario generale, in qualità di Responsabile del Procedimento per le fasi procedurali attribuite alla competenza della Camera di Commercio, adotterà con propria determinazione il disciplinare per la definizione dei controlli sul piano operativo;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

IL SEGRETARIO
(dott. Giuseppe Santoro)

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005

IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Porreca)

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005

Visto per la regolarità contabile
Il responsabile gestione finanziaria e programmazione
(dott. Luigi Di Pietro)
Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005

Rinnovo degli organi camerali quinquennio 2018 – 2023

Linee di indirizzo per la procedura, l'esecuzione dei controlli e per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari

ART. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente disciplinare:

- a) "Regolamento" indica il D.M. 4 agosto 2011, n. 156;
- b) "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari" indica il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari della Camera di Commercio di Foggia approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 23 del 19.12.2005 e modificato con deliberazione del Consiglio camerale n. 4 del 7 maggio 2012;
- c) "Responsabile del procedimento" indica il Segretario generale f.f. della Camera di Commercio di Foggia, come individuato anche dall'art. 1 lettera n) del D.M. 156/2011, che svolge funzioni di responsabile del procedimento o individua il responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le fasi procedurali attribuite alla competenza della Camera;
- d) "Titolare del trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e smi", indica la Camera di Commercio di Foggia cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- e) "Responsabile del trattamento ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e smi", è il Segretario generale della Camera di Commercio di Foggia, in quanto preposto dal titolare al trattamento di dati personali;
- f) "Responsabile della Protezione dei Dati" ai sensi dell'art. 37 del RGPD - Regolamento UE n. 2016/679, indica il dott. Ivano Vitale, dipendente del Lachimier, Azienda Speciale della Camera di Commercio, nominato con determinazione presidenziale d'urgenza 5 del 24/05/2018 come ratificata in data odierna con deliberazione n. 42.
- g) "Plico" indica il plico consegnato dalle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e dalle associazioni dei consumatori per trasmettere alla Camera di Commercio di Foggia la documentazione relativa al rinnovo del Consiglio camerale per il quinquennio 2013-2018;
- h) "Busta" indica l'involucro contenente la documentazione prevista dall'articolo 2, comma 4, e dall'articolo 3, comma 3, del D.M. 4 agosto 2011, n. 156;
- i) "Raccoglitore" indica il contenitore fornito dalla Camera di Commercio in cui viene conservato fisicamente il plico ed il verbale che registra gli accessi al medesimo;
- j) Quota associativa: quota associativa di importo non meramente simbolico.

ART. 2

Finalità

Il presente disciplinare regola le procedure per la determinazione della consistenza delle organizzazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali e dei consumatori ai fini della ripartizione dei seggi di cui all'art. 10 della legge 580/1993 per il rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Foggia ed il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili al compimento della procedura di designazione dei componenti dei consigli camerali come disciplinato dal Regolamento.



ART. 3

Dati trattati

1. Le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori interessate a presentare la propria candidatura per la nomina dei nuovi organi camerali fanno pervenire alla Camera di Commercio entro il termine perentorio indicato in avviso, uno o più o plichi contenente/i la documentazione prevista.
2. L'elenco delle imprese associate, redatto secondo lo schema di cui all'allegato B e l'elenco degli associati, redatto secondo lo schema di cui all'allegato D devono essere presentati rispettivamente ai sensi dell'art. 2 comma 4 e dell'art. 3 comma 3 del Regolamento, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritti dal legale rappresentante.
3. I dati sensibili contenuti negli elenchi di cui al comma precedente sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 del Regolamento.

ART. 4

Apertura del plico

1. Il plico, pervenuto entro la scadenza indicata nell'avviso, verrà aperto per consentire alla Camera di Commercio di svolgere le operazioni di propria competenza.
2. Le operazioni saranno effettuate dal responsabile del procedimento e da due dipendenti della Camera di Commercio, scelti dal responsabile stesso.
3. Delle operazioni sarà redatto processo verbale che verrà sottoscritto dai soggetti presenti alle operazioni.
4. Dal momento dell'apertura del plico fino alla chiusura, tutte le operazioni saranno annotate nel medesimo verbale.
5. Il processo verbale riporterà il giorno, l'ora e il luogo delle operazioni, le generalità dei soggetti presenti, il motivo e la descrizione delle operazioni compiute e ogni accadimento rilevante, compresa l'ora del termine delle operazioni.
6. Il plico, dopo l'apertura, verrà conservato dalla Camera di Commercio a cura del responsabile del procedimento.

ART. 5

Procedura formalizzata apertura buste chiuse e sigillate ai sensi dell'art. 7 comma 7 DM 156/2011

1. La busta chiusa e sigillata viene aperta per consentire alla Camera di Commercio di eseguire il trattamento dei dati personali contenuti negli elenchi di cui agli allegati B e D.
2. I trattamenti dei dati personali di cui al comma precedente sono consentiti esclusivamente per i controlli delle dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, per le verifiche effettuate dalla Camera di Commercio su richiesta del Presidente della Giunta della Regione Puglia e per eventuali verifiche richieste o disposte dall'Autorità giudiziaria.
3. I trattamenti dei dati personali contenuti negli elenchi di cui all'allegato B sono consentiti anche ai fini dell'integrazione con i dati del diritto annuale ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Regolamento.
4. Delle operazioni di apertura delle buste chiuse e sigillate, dell'estrazione di copie anche informatiche di documenti, della chiusura della busta è dato conto nel processo verbale, che viene di volta in volta sottoscritto e conservato agli atti del procedimento.
5. Le operazioni di apertura, estrazione di copie, chiusura sono effettuate dal responsabile del procedimento, alla presenza di due dipendenti della Camera di commercio scelti dal responsabile stesso.



6. Di tutte le operazioni svolte per l'apertura delle buste chiuse e sigillate, verrà dato conto nel processo verbale redatto come indicato al precedente art. 4.

ART. 6

Procedura formalizzata per la decifratura dei dati ai sensi dell'art. 7 comma 6 DM 156/2011

1. La decifratura dei dati inviati in forma crittografata con la tecnica asimmetrica avviene utilizzando la chiave privata corrispondente alla chiave pubblica utilizzata dai mittenti, memorizzata su un dispositivo sicuro.
2. Il responsabile del procedimento, in qualità di titolare del certificato digitale di cifratura, accede ai documenti crittografati utilizzando un apposito software di decifratura e il proprio dispositivo sicuro su cui è memorizzata la chiave privata del certificato di cifratura, corrispondente alla chiave pubblica utilizzata dai mittenti del documento.
3. Il responsabile del procedimento verifica la correttezza e la validità della firma digitale apposta sui documenti.
4. Una volta decriptato e verificato, il documento è disponibile "in chiaro" per le operazioni di accertamento.
5. E' cura del responsabile del procedimento garantire la validità del certificato di cifratura per tutto il periodo di tempo in cui è necessario accedere al documento crittografato.
6. Di tutte le operazioni svolte per la decifratura, verrà dato conto nel processo verbale redatto come indicato al precedente art. 4.
7. E' cura del responsabile del procedimento custodire con cura il dispositivo contenente la chiave privata corrispondente alla chiave pubblica utilizzata dai mittenti.

ART. 7

Compiti del responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

- a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità della documentazione pervenuta, i requisiti di legittimazione dei candidati e la presenza della documentazione richiesta dal regolamento;
- b) accerta i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.

In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni presso le associazioni e/o le imprese interessate ed ordinare esibizioni documentali, anche delegando funzionari appositamente nominati.

ART. 8

Irregolarità della documentazione

1. Nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi non risultino regolari, il responsabile del procedimento a mezzo PEC ne chiede la regolarizzazione al legale rappresentante dell'organizzazione o associazione, il quale deve provvedere entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della richiesta ai sensi dell'art. 5, comma 1 del Regolamento.
2. Nel caso in cui i dati ed i documenti di cui al comma 1 risultino affetti da irregolarità non sanabili, o non sia stato rispettato il termine entro il quale la documentazione deve pervenire o non siano stati allegati gli elenchi di cui agli allegati B e D, il responsabile del procedimento dichiara l'irricevibilità della dichiarazione o l'esclusione dal procedimento, notificando, il provvedimento al legale rappresentante dell'organizzazione o dell'associazione.

ART. 9



Controlli sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

Il Segretario Generale, ai fini dell'espletamento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive a cui la Camera di Commercio è tenuta, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000 (controllo, anche a campione o nel caso in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità della dichiarazione), definisce con propria determinazione, i criteri operativi per il controllo anche a campione dei seguenti elementi, tenuto conto del principio di economicità e del termine (30 giorni) previsto dal regolamento:

- a) per le associazioni imprenditoriali, l'effettiva iscrizione - al 31 dicembre 2017 - delle imprese alle singole associazioni e il versamento in misura non meramente simbolica delle quote associative ai sensi della normativa vigente per le annualità 2016 e 2017, secondo le corrispondenti indicazioni previste nel modello allegato B al DM 156/2011, nonché la consistenza degli addetti alle imprese;
- b) per le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori l'elenco degli associati al 31 dicembre 2017, secondo le corrispondenti indicazioni previste nel modello allegato D al DM 156/2011.